

SEGRETERIA NAZIONALE

Roma, 03 agosto 2023

Prot. n. 17/07/SN

Spett. le
FSI Holding
c.a. dott. Massimiliano Loffredi
Relazioni Industriali, Welfare e Costo del Lavoro

Trenitalia
dott. Stefano Conti
Direzione Personale e Organizzazione

dott.ssa Katuscia Rossi
Direzione Risorse Umane e Organizzazione Tper

dott. Filippo Castagneti
Risorse umane e organizzazione

dott. Alberto Filoni
Direzione Operativa

OGGETTO: MANCATO RISPETTO ORE MINIME RIPOSO NEL RIPOSO FUORI RESIDENZA

La Scrivente Segreteria a seguito delle segnalazioni pervenute dai territori, in merito al mancato rispetto dell'assegnazione delle ore minime di riposo giornaliero previste nei servizi con riposo fuori residenza a Macchinisti e Capi Treno da parte dell'azienda in caso di anomalità e/o ritardi al treno durante lo svolgimento del turno programmato, con la presente denuncia quanto segue:

premesso che:

-il **Dlgs 66\2003 s.m.i. art. 7 (Riposo Giornaliero)** Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata (*o da regimi di reperibilità*).

-il **Dlgs 66\2003 art. 17** . Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Per il settore privato, in assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.

-il **CCNL A.F: 2016 s.m.i. art. 27 comma B3, C3** prevede che per i Servizi Fuori Residenza del **Personale SP2 (DBR) SP3 (DPLH IC)** il riposo giornaliero si possa contrarre in 7 ore interessanti la fascia 00-05 o 6 ore collocato per almeno 4 ore nella fascia 00-05 derogando ciò che previsto dal Dlgs 66\2003 s.m.i. per questa tipologia di servizi per un massimo di 5 volte nel mese per il PDM e 4 volte al mese per il PDB (DBR)

-l'Accordo Nazionale tra Trenitalia e le OO.SS. firmatarie del CCNL del 18 Marzo 2019 con riferimento al tema Turni Personale prevede che non oltre dicembre 2019 in fase di programmazione dei turni la durata minima del RFR riferita ai servizi di cui art.27 p.2.7 B.3 lett a 2°aline (SP2) del CCNL A.F. e all'art. 27 p. 2.7.C.3 lett. B (SP3) del CCNL è fissata in 7 ore riducibili a 6 ore e 30 minuti laddove il limite di 7 ore dovesse determinare una duplicazione delle righe di turno, abrogando per tanto il limite del CCNL AF delle 6 ore e riportando come limite minimo del riposo giornaliero in deroga al Dlgs 66\2003 s.m.i. le 6 ore e 30 minuti.

Pertanto per quanto sopra esposto siamo a richiederVi che vengano rispettati tali limiti sia in fase di programmazione che di gestione, e che in caso di ritardi i servizi vengano rimodulati in maniera tale da garantire il riposo minimo di 7 ore (6 ore e 30 minuti ove il turno sia così programmato) spettante ai Lavoratori.

Il mancato rispetto di tali limiti oltre a comportare una palese violazione degli accordi in essere provoca una violazione del Dlgs 66\2003 che permette tali deroghe e una violazione del Dlgs 81\2008 in quanto lesiva della salute dei Lavoratori che non possono godere di un adeguato recupero psico-fisico.

In attesa di Vostro riscontro, si porgono cordiali saluti.

Il Segretario Nazionale
Vincenzo Multari

